KERVIS SGR S.P.A.

POLICY WHISTLEBLOWING

Versione	02/2023
Data	25 ottobre 2023
Approvato da	Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2023

INDICE

1. **PREMESSA** 3
2. **RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI GENERALI** 3
3. **DESTINATARI DELLA *POLICY WHISTLEBLOWING* - SEGNALANTI** 4
4. **COMPORTAMENTI ILLECITI – GLI ATTI O FATTI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE** 5
5. **MODALITÀ PER LE SEGNALAZIONI INTERNE E SOGGETTI PREPOSTI ALLA LORO RICEZIONE - IL RESPONSABILE *WHISTLEBLOWING* E LA FUNZIONE DI RISERVA** 6
6. **PROCEDIMENTO DA AVVIARE A SEGUITO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA** 7
7. **SEGNALAZIONI ESTERNE** 10
8. **GARANZIE E RESPONSABILITÀ PER IL SEGNALANTE** 10
9. **PROTEZIONE DEI DATI** 14
10. **FORMAZIONE** 15

Riservato – Documentazione interna - Proprietà di Kervis SGR
Non è consentita la citazione, la riproduzione in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta di Kervis SGR

1. PREMESSA

Kervis SGR S.p.A. (di seguito, **"Kervis SGR"**) promuove una cultura aziendale improntata alla legalità e caratterizzata da comportamenti corretti ed etici. Kervis SGR intende adottare una procedura per la segnalazione al proprio interno, da parte di dipendenti o collaboratori che hanno ottenuto direttamente o indirettamente informazioni in merito a Comportamenti Illeciti. A questi fini, Kervis SGR adotta la presente "*Policy Whistleblowing*" (la "***Policy***").

La *Policy* - che è parte integrante del sistema dei controlli interni - disciplina il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni di Comportamenti Illeciti e ha lo scopo di fornire a coloro che abbiano il ragionevole sospetto che si sia verificato o si possa verificare un Comportamento Illecito all'interno di Kervis SGR, uno strumento per segnalarlo secondo modalità che garantiscano la riservatezza della segnalazione stessa. Una copia della *Policy* è consegnata al personale di Kervis SGR. I successivi aggiornamenti della *Policy* saranno diffusi tramite comunicazione interna e messi a disposizione del personale.

I dati personali dei soggetti interessati nell'ambito della procedura di segnalazione saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 2003 (il "**Codice *Privacy***") e dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (il "**Gdpr**").

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI GENERALI

I riferimenti normativi della presente *Policy* sono i seguenti:

- Art. 4-undecies d.lgs. n. 58/1998 (di seguito "**Testo Unico Finanza**" o "**TUF**"), rubricato "*Sistemi interni di segnalazione delle violazioni*";
- Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF (5 dicembre 2019);
- D. Lgs. 24/2023 recante l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione; e
- Codice *Privacy* e Gdpr.

Kervis SGR si impegna a rispettare i seguenti principi generali nella gestione del processo di *Whistleblowing* e richiede che i Segnalanti e le altre persone coinvolte li rispettino per quanto di competenza:

- **Principio di riservatezza**: Kervis SGR garantisce la riservatezza dei Segnalanti, delle Segnalazioni e delle informazioni contenute al loro interno;

Riservato – Documentazione interna - Proprietà di Kervis SGR
Non è consentita la citazione, la riproduzione in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta di Kervis SGR

- **Principio di proporzionalità**: le indagini condotte da Kervis SGR sono adeguate, necessarie e commisurate per raggiungere lo scopo delle stesse;

- **Principio di imparzialità**: l'analisi e il trattamento delle Segnalazioni vengono eseguiti senza soggettività, indipendentemente dalle opinioni e dagli interessi di chi li gestisce;

- **Principio di buona fede**: le tutele al Segnalante sono applicabili anche nei casi in cui la Segnalazione si riveli infondata, qualora sia stata fatta in buona fede (ovvero il Segnalante aveva motivi fondati di ritenere che le informazioni relative ai Comportamenti Illeciti fossero vere al momento della Segnalazione e che le informazioni rientrassero nell'ambito della *Policy*); nessun Segnalante può approfittare di tali tutele per evitare una sanzione disciplinare a proprio carico.

3. DESTINATARI DELLA *POLICY WHISTLEBLOWING* - SEGNALANTI

La presente *Policy* si applica a tutto il personale e ai collaboratori di Kervis SGR e a tutti coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento - anche temporaneo - nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

A titolo esemplificativo i **Destinatari** della *Policy* sono:

- tutti i dipendenti e collaboratori di Kervis SGR[1], inclusi i tirocinanti, i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, i dipendenti che prestano la propria attività presso Kervis SGR in regime di distacco, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività per Kervis SGR;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- in generale, qualsiasi *stakeholder* di Kervis SGR.

I Destinatari possono presentare una **Segnalazione** (divenendo quindi soggetti "**Segnalanti**") al Responsabile *Whistleblowing* nel caso in cui abbiano il ragionevole sospetto che si sia verificato o si possa verificare un Comportamento Illecito all'interno di Kervis SGR.

Le medesime tutele e garanzie della presente *Policy* previste per il Segnalante si applicheranno, alle medesime condizioni, anche:

- ai facilitatori, da intendersi come le persone che assistono il soggetto segnalante nel processo di

[1] La *Policy* si applica anche nel caso in cui il rapporto giuridico di lavoro o collaborazione non sia ancora iniziato se le informazioni sui Comportamenti Illeciti sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, o durante il periodo di prova. La *Policy* si applica ai medesimi soggetti anche successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sui Comportamenti Illeciti sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

Riservato – Documentazione interna - Proprietà di Kervis SGR
Non è consentita la citazione, la riproduzione in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta di Kervis SGR

segnalazione e che operano nel medesimo contesto lavorativo;

- alle persone del medesimo contesto lavorativo del soggetto segnalante che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; e
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

4. COMPORTAMENTI ILLECITI – GLI ATTI O FATTI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE

Le Segnalazioni devono avere oggetto i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Kervis SGR (ciascuno un "**Comportamento Illecito**").

A titolo esemplificativo, costituiscono Comportamenti Illeciti:

i. inosservanze di norme imperative (leggi o regolamenti nazionali o sovranazionali) ovvero di autoregolamentazione (Statuto, Codice Etico, Modello Organizzativo ex D.lgs 231/01, regole di comportamento e, in genere, tutte le altre normative interne);
ii. corruzione e concussione;
iii. qualsiasi condotta che integri uno dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo di Kervis SGR adottato ai sensi del medesimo decreto (e.g. violazioni in merito omaggi e sponsorizzazioni, uso improprio delle risorse aziendali, violazioni della *privacy* e divulgazione di informazioni riservate).
iv. la violazione della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo;
v. qualsiasi condotta che integri uno degli illeciti/reati finanziari previsti dal TUF (i.e. *insider trading* e manipolazione del mercato)*;*
vi. la violazione delle disposizioni in materia di *product governance*;
vii. violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposte sulle società;
viii. la violazione della normativa sulla tutela dell'ambiente, sulla protezione dei dati personali e la sicurezza delle reti e sistemi informativi; e
ix. violazioni suscettibili di arrecare un danno patrimoniale o innescare un rischio reputazionale a Kervis SGR.

Riservato – Documentazione interna - Proprietà di Kervis SGR
Non è consentita la citazione, la riproduzione in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta di Kervis SGR

5. MODALITÀ PER LE SEGNALAZIONI INTERNE E SOGGETTI PREPOSTI ALLA LORO RICEZIONE - IL RESPONSABILE *WHISTLEBLOWING* E LA FUNZIONE DI RISERVA

Modalità per le Segnalazioni

Le Segnalazioni devono essere indirizzate al soggetto incaricato della gestione dei sistemi interni di segnalazione di Kervis SGR (il "**Responsabile *Whistleblowing***") oppure, nei casi particolari sottoelencati, al soggetto incaricato di sostituirlo nella gestione delle fasi di ricezione, esame e valutazione del procedimento di segnalazione (la "**Funzione di Riserva**"). Le Segnalazioni possono essere effettuate:

1) in forma scritta via *e-mail* o tramite lettera in busta chiusa;
2) se espressamente richiesto dal Segnalante, in forma orale mediante un incontro diretto entro un termine ragionevole.

Nel caso di Segnalazione in forma orale mediante incontro diretto, il Responsabile *Whistleblowing*, oppure, a seconda dei casi, la Funzione di Riserva, previo consenso del Segnalante, documenterà la Segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale dell'incontro. In quest'ultimo caso, al Segnalante è assicurata la possibilità di verificare, rettificare e approvare il verbale dell'incontro mediante l'apposizione della propria firma.

Segnalazione al Responsabile *Whistleblowing*

Kervis SGR ha individuato il Dott. Riccardo Andriolo come Responsabile *Whistleblowing*, incaricato della gestione dei sistemi interni di segnalazione.

Il Responsabile *Whistleblowing* può essere contattato, e le Segnalazioni possono essere allo stesso trasmesse, al seguente indirizzo *e-mail* odv231@kervissgr.com.

Le Segnalazione in forma scritta tramite lettera in busta chiusa possono essere trasmesse al seguente indirizzo: Via Fratelli Gabba 1/A, 20121 - Milano indicando la dicitura *"riservata e personale"* alla *cortese attenzione* dell'Organismo di Vigilanza, *s.p.m.*

Segnalazione alla Funzione di Riserva

Al fine di assicurare l'imparzialità e l'indipendenza del soggetto preposto alla gestione del procedimento di segnalazione dei Comportamenti Illeciti è previsto un canale alternativo di segnalazione alla Funzione di Riserva.

Riservato – Documentazione interna - Proprietà di Kervis SGR
Non è consentita la citazione, la riproduzione in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta di Kervis SGR

Le Segnalazioni devono essere indirizzate alla Funzione di Riserva nei casi in cui il Responsabile *Whistleblowing* (i) sia gerarchicamente o funzionalmente subordinato al soggetto eventualmente segnalato; (ii) sia esso stesso il presunto responsabile della violazione; e/o (iii) abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.

Kervis SGR ha individuato il responsabile dell'*Internal Audit* quale Funzione di Riserva.

La Funzione di Riserva può essere contattata, e le Segnalazioni possono essere alla stessa trasmesse, al seguente indirizzo *e-mail*: whistleblowing@kervissgr.com indicando la dicitura *"riservata e personale"* alla *cortese attenzione* della Funzione di Riserva *Whistleblowing*.

Le Segnalazione in forma scritta tramite lettera in busta chiusa possono essere trasmesse al seguente indirizzo: via Privata Fratelli Gabba, 1/A, 20121 Milano, indicando la dicitura *"riservata e personale"* alla *cortese attenzione* della Funzione di Riserva *Whistleblowing,* nella persona del Responsabile.

6. PROCEDIMENTO DA AVVIARE A SEGUITO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Il Responsabile *Whistleblowing* gestisce direttamente le fasi di ricezione, esame e valutazione del procedimento di segnalazione dei Comportamenti Illeciti. Ad esso si sostituirà la Funzione di Riserva nei casi previsti. Kervis SGR adotta la seguente procedura a seguito della Segnalazione:

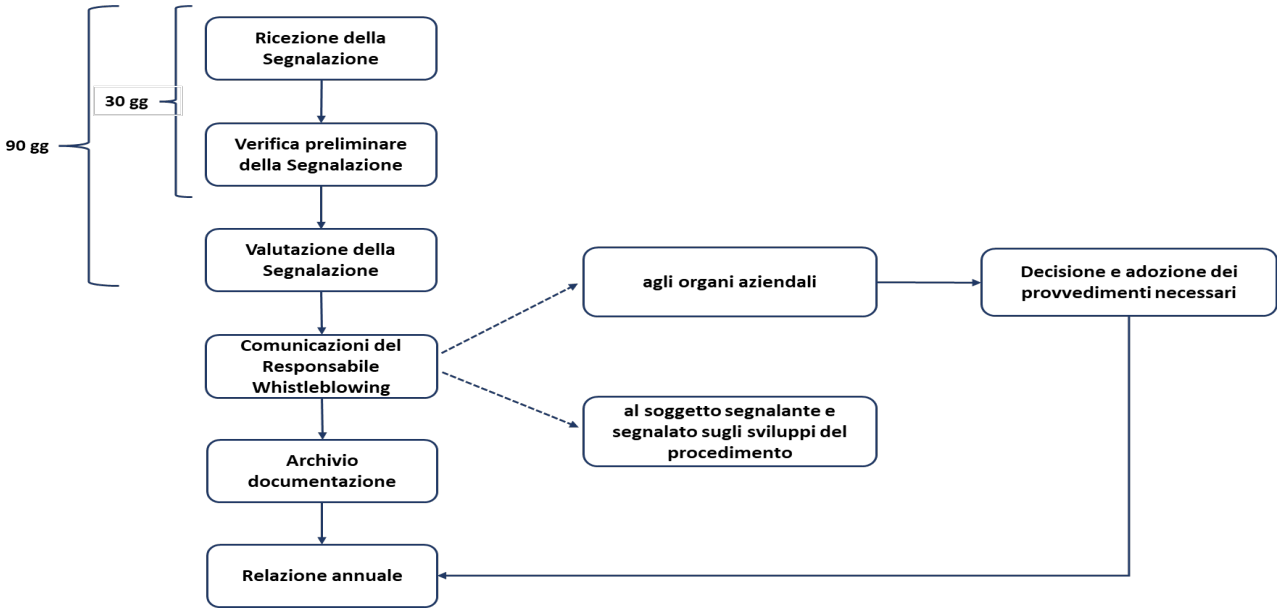

Step	Descrizione
Segnalazione	Le Segnalazioni sono, di regola, indirizzate all'attenzione del Responsabile *Whistleblowing* oppure, in determinati casi, all'attenzione della Funzione di Riserva tramite le modalità sopra descritte. Nel caso in cui una

Riservato – Documentazione interna - Proprietà di Kervis SGR
Non è consentita la citazione, la riproduzione in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta di Kervis SGR

	segnalazione sia presentata a un soggetto diverso, questa viene trasmessa entro sette giorni all'indirizzo *e-mail* del soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.
Verifica preliminare della Segnalazione	Entro sette giorni dalla ricezione della Segnalazione, il Responsabile *Whistleblowing* trasmette un avviso del ricevimento della Segnalazione al Segnalante. [2] Entro trenta giorni dalla ricezione della Segnalazione, il Responsabile *Whistleblowing* svolge una verifica preliminare in merito all'effettiva illiceità o illegittimità del comportamento del soggetto segnalato. Qualora non sia già specificato nella Segnalazione, il Responsabile *Whistleblowing* deve farsi dichiarare dal Segnalante se ha un interesse privato collegato alla Segnalazione stessa. Durante questa verifica preliminare, il Responsabile *Whistleblowing* può richiedere al Segnalante gli elementi integrativi necessari. Nei casi più gravi o qualora il Responsabile *Whistleblowing* lo ritenga necessario, può procedere ad affidare le indagini a terzi soggetti abilitati.
Valutazione della Segnalazione	Entro novanta giorni dalla ricezione della Segnalazione, il Responsabile *Whistleblowing*: (i) valuta la sussistenza del Comportamento Illecito da parte del soggetto segnalato e il rischio legale e reputazionale per Kervis SGR derivante dal Comportamento Illecito segnalato; e (ii) prepara le comunicazioni per gli organi aziendali, per il Segnalante e per il soggetto segnalato.
Comunicazioni agli organi aziendali	Relazione al consiglio di amministrazione: il Responsabile *Whistleblowing* prepara una relazione da sottoporre all'attenzione del consiglio di amministrazione. La relazione deve (i) riassumere l'indagine svolta e le prove raccolte; (ii) esporre le conclusioni del Responsabile *Whistleblowing* sulla Segnalazione; e (iii) fornire raccomandazioni circa le azioni da porre in essere per assicurare che i Comportamenti Illeciti riscontrati non si verifichino in futuro. Comunicazioni all'organismo di vigilanza: se la Segnalazione ha ad oggetto fatti o comportamenti che possono comportare la responsabilità amministrativa di Kervis SGR ai sensi del d.lgs. 231/2001, il Responsabile *Whistleblowing* informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della società interessata qualora non corrisponda al soggetto Responsabile *Whistleblowing* di Kervis SGR.

[2] Quanto indicato per il Responsabile *Whistleblowing* si applica allo stesso modo alla Funzione di Riserva per i casi in cui quest'ultima sia competente per la gestione delle fasi di ricezione, esame e valutazione del procedimento di segnalazione.

Riservato – Documentazione interna - Proprietà di Kervis SGR
Non è consentita la citazione, la riproduzione in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta di Kervis SGR

Comunicazioni al Segnalante e segnalato sugli sviluppi del procedimento	Insussistenza del Comportamento Illecito: in caso di insussistenza del Comportamento Illecito, il Responsabile *Whistleblowing* comunica l'esito della valutazione al Segnalante via lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via *e-mail*. Sussistenza del Comportamento Illecito: in caso di sussistenza del Comportamento Illecito, il Responsabile *Whistleblowing* comunica l'esito della valutazione al Segnalante e - salvo che sia dannoso per l'investigazione - al soggetto segnalato informando entrambi che il Consiglio di Amministrazione valuterà l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le comunicazioni saranno trasmesse via lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via *e-mail*.
Decisione e adozione dei necessari provvedimenti	Il Consiglio di Amministrazione prende visione della Relazione del Responsabile *Whistleblowing* sulla valutazione della Segnalazione per l'adozione degli opportuni provvedimenti. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di: 1) in caso di Segnalazione fondata, avviare un procedimento disciplinare nei confronti del soggetto segnalato per il Comportamento Illecito ovvero, per i soggetti per i quali non è applicabile il procedimento disciplinare, interrompere il rapporto di collaborazione o gli incarichi in essere; 2) in caso di Segnalazione infondata effettuata con dolo o colpa grave, avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante; oppure 3) non avviare alcuna azione, archiviando motivatamente la Segnalazione. I provvedimenti sono comunicati al Segnalante e al soggetto segnalato via lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via *e-mail*. Nel caso in cui la Segnalazione risulti fondata, il Consiglio di Amministrazione può informare le autorità compenti (e.g. Autorità Giudiziaria, Autorità di Vigilanza, etc) in merito ai fatti riscontrati e definire un piano interno di azioni di prevenzione e mitigazione di analoghi Comportamenti Illeciti.
Archivio documentazione	La documentazione relativa a ciascuna Segnalazione viene archiviata a cura del Responsabile *Whistleblowing*. Per ciascuna Segnalazione vengono archiviate le seguenti informazioni: (i) nome, cognome e funzione del soggetto segnalato; (ii) Segnalazione del Segnalante;

Riservato – Documentazione interna - Proprietà di Kervis SGR
Non è consentita la citazione, la riproduzione in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta di Kervis SGR

	(iii) relazione del Responsabile *Whistleblowing*; (iv) provvedimenti del Consiglio di Amministrazione e azioni intraprese da Kervis SGR. La documentazione relativa alle Segnalazioni è confidenziale e viene conservata nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
Relazione annuale	Il Responsabile *Whistleblowing* redige una Relazione annuale sul corretto funzionamento dei sistemi interni di segnalazione, contenente le informazioni in forma aggregata sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute. La Relazione è approvata dal Consiglio di Amministrazione e viene conservata agli atti della società e messa a disposizione del personale.

7. SEGNALAZIONI ESTERNE

Le persone destinatarie della presente *Policy* possono effettuare una segnalazione esterna di un Comportamento Illecito presso il canale istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione a Kervis SGR e la stessa non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento finale negativo;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione a Kervis SGR, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; oppure
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che il Comportamento Illecito possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Ulteriori informazioni sulla procedura per effettuare le segnalazioni esterne sono disponibili presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Ove la segnalazione abbia ad oggetto violazioni di norme specifiche del settore finanziario, si informa che sia Consob che Banca d'Italia hanno costituito le proprie sezioni dedicate al whistleblowing e che questi canali sono utilizzabili qualora ricorra una delle condizioni descritte.

Ulteriori informazioni sulle procedure per effettuare le segnalazioni esterne presso le Autorità di Vigilanza sono disponibili presso gli stessi Enti.

8. GARANZIE E RESPONSABILITÀ PER IL SEGNALANTE

Kervis SGR assicura le seguenti tutele e garanzie per il Segnalante nell'ambito della presente *Policy*.

Riservato – Documentazione interna - Proprietà di Kervis SGR
Non è consentita la citazione, la riproduzione in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta di Kervis SGR

Assenza di condotte ritorsive o discriminatorie da parte di Kervis SGR

In nessun caso, il Segnalante subirà condotte ritorsive o discriminatorie da parte di Kervis SGR per aver effettuato la Segnalazione, incluso a titolo esemplificativo il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti, la retrocessione di grado o la mancata promozione, il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro, la sospensione della formazione, le note di merito o le referenze negative, l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria, la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole, il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine, la conclusione anticipata o l'annullamento di un contratto di fornitura di beni o servizi, la richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici, etc.

Tutele giuslavoristiche per il Segnalante

Qualsiasi atto assunto e qualificabile come condotta ritorsiva o discriminatoria nei confronti del Segnalante è nullo di diritto. In caso la condotta ritorsiva o discriminatoria consista nel licenziamento, il Segnalante ha il diritto *ex lege* di essere reintegrato nel posto di lavoro.

Il Segnalante potrà sempre segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione le ritorsioni che ritiene di aver subito per aver effettuato una Segnalazione.

I soggetti che attuano condotte ritorsive o discriminatorie nei confronti del Segnalante sono suscettibili di sanzioni disciplinari come indicato nel modello di organizzazione e gestione di Kervis SGR. In particolare, nel caso in cui tali condotte ritorsive o discriminatorie fossero tenute:

- da un dipendente di Kervis SGR, a questi sarà irrogabile la sanzione del licenziamento senza preavviso;
- da un componente del Consiglio di Amministrazione, nei confronti del quale potranno essere presi opportuni provvedimenti tra i quali, nei casi più gravi, la convocazione dell'assemblea al fine di adottare le misure più idonee consentite dalla legge.
- da un componente del Collegio Sindacale, nei confronti del quale potranno essere presi opportuni provvedimenti tra i quali, nei casi più gravi, la convocazione dell'assemblea al fine di adottare le misure più idonee consentite dalla legge.
- da un collaboratore esterno/consulente, Kervis SGR potrà applicare i rimedi specifici previsti dalle clausole inserite nei rispettivi contratti (e.g. sospensione dell'esecuzione, recesso unilaterale, risoluzione per inadempimento).

Riservato – Documentazione interna - Proprietà di Kervis SGR
Non è consentita la citazione, la riproduzione in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta di Kervis SGR

Protezione dell'identità del Segnalante

In tutte le comunicazioni scambiate e nell'eventuale documentazione condivisa durante il procedimento a seguito della Segnalazione e per tutte le fasi della procedura, il Responsabile *Whistleblowing* (e nei casi previsti la Funzione di Riserva) adotta le misure necessarie affinché non venga rivelata l'identità del Segnalante o i suoi dati identificativi o ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione dello stesso (e.g. oscurando i relativi dati nelle comunicazioni).

L'identità del Segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati salvo che, e nei limiti in cui, il Segnalante acconsenta espressamente alla rivelazione.

In particolare, nell'ambito di un eventuale procedimento disciplinare nei confronti del soggetto segnalato, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto segnalato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

Il Responsabile *Whistleblowing* avvisa con comunicazione per iscritto il Segnalante se e per quali ragioni la conoscenza della sua identità sia indispensabile per la difesa del soggetto segnalato.

La divulgazione non autorizzata dell'identità del Segnalante oppure di informazioni in base a cui la stessa si possa dedurre è considerata una violazione della presente *Policy* ed è soggetta a sanzioni disciplinari, come indicato nel modello di organizzazione e gestione di Kervis SGR. In particolare, nel caso in cui tale condotta fosse tenuta:

- da un dipendente di Kervis SGR, a questi sarà irrogabile la sanzione del licenziamento senza preavviso;
- da un componente del Consiglio di Amministrazione, nei confronti del quale potranno essere presi opportuni provvedimenti tra i quali, nei casi più gravi, la convocazione dell'assemblea al fine di adottare le misure più idonee consentite dalla legge;
- da un componente del Collegio Sindacale, nei confronti del quale potranno essere presi opportuni provvedimenti tra i quali, nei casi più gravi, la convocazione dell'assemblea al fine di adottare le misure più idonee consentite dalla legge;
- da un collaboratore esterno o consulente, Kervis SGR potrà applicare i rimedi specifici previsti dalle clausole inserite nei rispettivi contratti (e.g. sospensione dell'esecuzione, recesso unilaterale,

Riservato – Documentazione interna - Proprietà di Kervis SGR
Non è consentita la citazione, la riproduzione in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta di Kervis SGR

risoluzione per inadempimento, etc).

Trattamento privilegiato in caso di responsabilità o corresponsabilità del Segnalante

Qualora il Segnalante sia corresponsabile dei Comportamenti Illeciti, Kervis SGR riconosce al Segnalante un trattamento privilegiato rispetto agli altri corresponsabili compatibilmente con la disciplina applicabile.

Condizioni per la protezione e responsabilità del Segnalante

Le tutele e garanzie indicate nella presente sezione 8. della *Policy* sono assicurate e si applicano al Segnalante purché ricorrano le seguenti condizioni:

- al momento della Segnalazione, della segnalazione esterna, o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sui Comportamenti Illeciti fossero vere e rientrassero negli atti o fatti che possono essere oggetto di Segnalazione; e
- la Segnalazione e la segnalazione esterna è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla presente *Policy* e dalla normativa applicabile.

La presente *Policy* lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e dell'art. 2043 del Codice Civile o comunque per i reati commessi tramite la Segnalazione. Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele e garanzie non sono assicurate da Kervis SGR e al Segnalante potrà essere irrogata una sanzione disciplinare, come indicato nel Modello di Organizzazione *ex* D.Lgs 231 di Kervis SGR. In particolare, nel caso in cui tali condotte fossero tenute:

- da un dipendente di Kervis SGR, a questi sarà irrogabile la sanzione del licenziamento senza preavviso;
- da un componente del Consiglio di Amministrazione, nei confronti del quale potranno essere presi opportuni provvedimenti tra i quali, nei casi più gravi, la convocazione dell'assemblea al fine di adottare le misure più idonee consentite dalla legge;
- da un componente del Collegio Sindacale, nei confronti del quale potranno essere presi opportuni provvedimenti tra i quali, nei casi più gravi, la convocazione dell'assemblea al fine di adottare le misure più idonee consentite dalla legge;
- da un collaboratore esterno o consulente, Kervis SGR potrà applicare i rimedi specifici previsti

Riservato – Documentazione interna - Proprietà di Kervis SGR
Non è consentita la citazione, la riproduzione in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta di Kervis SGR

dalle clausole inserite nei rispettivi contratti (e.g. sospensione dell'esecuzione, recesso unilaterale, risoluzione per inadempimento, etc).

9. PROTEZIONE DEI DATI

Informativa ai soggetti interessati

Kervis SGR - in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito delle Segnalazioni e della relativa gestione conformemente a quanto previsto dalla presente *Policy* - provvede a fornire ai soggetti interessati le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del Gdpr tramite idonee informative.

Un estratto delle sezioni relative al *Whistleblowing* e al relativo trattamento dei dati personali presente nelle informative messe a disposizione dei soggetti interessati viene allegato alla presente *Policy* (Allegato 1.A).

Inoltre, Kervis SGR fornisce a tutti i soggetti interessati coinvolti in una Segnalazione, incluso a titolo esemplificativo testimoni e terze parti, una specifica informativa sul trattamento dei loro dati personali (Allegato 1.B). Questa informativa viene messa a disposizione dei soggetti interessati alla prima comunicazione utile con loro, salvo quanto previsto dalla presente *Policy* per le comunicazioni con il soggetto segnalato.

I diritti di cui agli artt. 15-22 del Gdpr non possono essere esercitati con richiesta a Kervis SGR qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante (art. 2-*undercies* del Codice *Privacy*). Resta salva la possibilità per il soggetto segnalato di esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 Gdpr tramite il Garante per la Protezione dei Dati Personali con le modalità di cui all'art. 160 del Codice *Privacy*.

Misure di sicurezza

I dati personali trattati da Kervis SGR si limitano a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della Segnalazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, par. 1, lett. c) del Gdpr.

I dati personali e le informazioni trattate e conservate da Kervis SGR relative alle Segnalazioni sono considerati confidenziali e sono protetti tramite l'utilizzo di specifiche misure tecniche e organizzative come indicato nella valutazione di impatto (DPIA).

Registro delle attività di trattamento

Kervis SGR inserisce nel proprio registro delle attività di trattamento le informazioni richieste dall'art. 30 del Gdpr in relazione al trattamento di dati personali nell'ambito della presente *Policy*.

Riservato – Documentazione interna - Proprietà di Kervis SGR
Non è consentita la citazione, la riproduzione in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta di Kervis SGR

Valutazione di impatto (DPIA)

Ai sensi dell'art. 35 del Gdpr, Kervis SGR ha effettuato una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali per il trattamento connesso alla presente *Policy* (Allegato 3).

10. FORMAZIONE

Kervis SGR fornisce, anche nell'ambito delle attività di *training* e formazione continua, informazioni al personale, ai collaboratori ed ai soggetti apicali di Kervis SGR sulle modalità di Segnalazione, sulla procedura adottata di analisi e valutazione delle Segnalazioni e sulle garanzie per il Segnalante e il soggetto segnalato. Le informazioni fornite da Kervis SGR al personale sono formulate con un linguaggio chiaro e sintetico (Allegato 2) e vengono periodicamente aggiornate.

Riservato – Documentazione interna - Proprietà di Kervis SGR
Non è consentita la citazione, la riproduzione in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta di Kervis SGR

ALLEGATO 1.A

Informativa *privacy* dipendenti *(estratto)*

Questa informativa contiene le informazioni sulle nostre attuali pratiche relative al trattamento dei vostri dati personali (i "**Dati Personali**") raccolti da Kervis SGR S.p.A. ("**Kervis SGR**" o "**noi**") nell'ambito del vostro rapporto di lavoro con noi.

1. **Titolare del Trattamento e dati di contatto**
   Kervis SGR S.p.A. - *Società a Socio Unico*
   Via Privata Fratelli Gabba, 1/A - 20121 Milano
   Codice Fiscale e Partita IVA n. 10562400969
   Iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio al n. 172
   E-mail: privacy@kervissgr.com

2. **Categorie di Dati Personali**
   Il termine Dati Personali si riferisce ai dati che fornite a Kervis SGR nell'ambito del rapporto di lavoro.
   Tali Dati Personali includono:

   [*OMISSIS*]

   (v) eventuali informazioni derivanti da *whistleblowing* quali atti o fatti che possono costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta da Kervis SGR, conformemente a quanto previsto dalla "*Policy Whistleblowing*" adottata da Kervis SGR.

   [*OMISSIS*]

3. **Finalità del trattamento e base giuridica**
   I vostri Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità:
   [*OMISSIS*]
   F. per gestire all'interno di Kervis SGR le segnalazioni da parte del personale di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta da Kervis SGR, conformemente a quanto previsto dalla "*Policy Whistleblowing*" adottata da Kervis SGR. La base giuridica per il trattamento è l'adempimento di obblighi previsti dall'art 4-*undecies* del d. lgs. 58/1998, nonché dal relativo Regolamento di attuazione predisposto dalla Banca d'Italia il 5 dicembre 2019.
   [*OMISSIS*]

5. **Conservazione dei Dati Personali**
   I vostri Dati Personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, saranno osservati i seguenti periodi di conservazione:
   [*OMISSIS*]

Dati Personali	Periodo di conservazione
Informazioni derivanti da *whistleblowing*	Due mesi dal completamento della verifica dei fatti esposti nella segnalazione o, in caso di azione giudiziaria o disciplinare, fino a conclusione del procedimento e allo spirare dei termini per proporre impugnazione. Il periodo di conservazione dei dati potrebbe essere prolungato nel caso in cui la conservazione sia necessaria al fine di tutelare i diritti e gli interessi di Kervis SGR, in caso di potenziali controversie, per adempiere ad obblighi di legge o per rispondere alle richieste delle competenti Autorità.

Riservato – Documentazione interna - Proprietà di Kervis SGR
Non è consentita la citazione, la riproduzione in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta di Kervis SGR

ALLEGATO 1.B

Informativa *privacy*

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Gdpr) – Whistleblowing

Questa informativa contiene le informazioni sulle nostre attuali pratiche relative al trattamento dei vostri dati personali (i "**Dati Personali**") raccolti da Kervis SGR S.p.A. ("**Kervis SGR**") nell'ambito delle segnalazioni di Comportamenti illeciti al proprio interno (*whistleblowing*). Per ulteriori informazioni sulla gestione delle segnalazioni da parte di Kervis SGR e la relativa procedura si prega di consultare la *Policy Whistleblowing*.

Categorie di soggetti interessati		
Questa informativa descrive il trattamento di Dati Personali delle seguenti categorie di soggetti interessati nell'ambito della *Policy Whistleblowing*: (i) Segnalante; (ii) soggetto/i segnalato/i; (iii) testimone/i; e (iv) terze parti		
Titolare del trattamento		
Kervis SGR S.p.A. con sede legale in Via Privata Fratelli Gabba, 1/A – 20121 Milano Codice Fiscale e Partita IVA: 10562400969 Iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio al n. 172 E-mail: privacy@kervissgr.com		
Fonte dei Dati Personali		
I Dati Personali sono stati forniti a Kervis SGR dal Segnalante		
Categorie di Dati Personali	**Finalità del trattamento / Come trattiamo i vostri Dati Personali**	**Base giuridica**
Dati anagrafici: nome, cognome e eventuali ulteriori dati identificativi al fine di rappresentare il vostro ruolo nell'ambito dell'eventuale condotta illecita (e.g, soggetto segnalato, testimone, terza parte) Informazioni derivanti da *whistleblowing*: atti o fatti che possono costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta da Kervis SGR, conformemente a quanto previsto dalla "*Policy Whistleblowing*" adottata da Kervis SGR.	Tratteremo i vostri dati anagrafici e le informazioni derivanti da *whistleblowing* per gestire all'interno di Kervis SGR le segnalazioni da parte del personale di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta da Kervis SGR.	Obbligo di legge al quale Kervis SGR è soggetta art 4*undecies* del D. lgs. 58/1998, nonché al Regolamento di attuazione Banca d'Italia del 5 dicembre 2019
Destinatari dei Dati Personali		
I vostri Dati Personali potranno essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria e all'Autorità di Vigilanza		
Conservazione dei Dati Personali		
I vostri Dati Personali saranno conservati per due mesi dal completamento della verifica dei fatti esposti nella segnalazione o, in caso di azione giudiziaria o disciplinare, fino a conclusione del procedimento ed allo spirare dei termini per proporre impugnazione. Il periodo di conservazione dei dati potrebbe essere prolungato nel caso in cui la conservazione sia necessaria al fine di tutelare i diritti e gli interessi di Kervis SGR (ad esempio in caso di potenziali controversie), per adempiere ad obblighi di legge o per rispondere alle richieste delle competenti autorità e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.		

Riservato – Documentazione interna - Proprietà di Kervis SGR
Non è consentita la citazione, la riproduzione in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta di Kervis SGR

I vostri diritti
Avete il diritto in ogni momento di ottenere la conferma che i vostri Dati Personali siano trattati, nonché in caso affermativo, l'accesso, la rettifica e/o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che vi riguarda o di opporvi al loro trattamento. I vostri diritti non potranno essere esercitati con richiesta a Kervis SGR qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante (art. 2-*undercies* del Codice *Privacy*). Resta salva la possibilità per il soggetto segnalato di esercitare tali diritti tramite il Garante per la Protezione dei Dati Personali con le modalità di cui all'art. 160 del Codice *Privacy*. Avete il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Riservato – Documentazione interna - Proprietà di Kervis SGR
Non è consentita la citazione, la riproduzione in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta di Kervis SGR

ALLEGATO 2

WHISTLEBLOWING, 10 DOMANDE E RISPOSTE (Q&A)

1) Che cos'è il *whistleblowing*?

Per *whistleblowing* si intende la segnalazione, da parte del personale e dei collaboratori, di comportamenti illeciti avvenuti o che stanno per avvenire all'interno di Kervis SGR.

2) Quando posso fare una Segnalazione?

Il personale è incoraggiato a trasmettere una Segnalazione nei casi in cui venga a conoscenza di comportamenti, avvenuti nello svolgimento dell'attività lavorativa o che abbiano un impatto sulla stessa, che arrechino o che possano arrecare danno o pregiudizio a Kervis SGR, in particolare: i. inosservanze di norme imperative (leggi o regolamenti nazionali o sovranazionali) ovvero di autoregolamentazione (Statuto, Codice Etico, Modello Organizzativo *ex* D.lgs 231/01, regole di comportamento e, in genere, tutte le altre normative interne); ii. corruzione e concussione; iii. qualsiasi condotta che integri uno dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni del modello di organizzazione e gestione di Kervis SGR adottato ai sensi del medesimo decreto (e.g. violazioni delle norme su omaggi e sponsorizzazioni, uso improprio delle risorse aziendali, violazioni della *privacy* e divulgazione di informazioni riservate). iv. la violazione della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo; v. qualsiasi condotta che integri uno degli illeciti o reati finanziari previsti dal TUF (i.e. *insider trading* e manipolazione del mercato); vi. violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposte sulle società; vii. la violazione della normativa sulla tutela dell'ambiente, sulla protezione dei dati e la sicurezza delle reti e sistemi informativi; viii. violazioni suscettibili di arrecare un danno patrimoniale o innescare un rischio reputazionale a Kervis SGR.

3) Devo raccogliere le prove prima di fare una Segnalazione?

Per effettuare la Segnalazione, non è necessario disporre di prove del comportamento illecito, ma è necessario disporre di informazioni sufficientemente circostanziate che ne facciano ritenere ragionevole la commissione o il potenziale verificarsi.

4) Quando non devo fare una Segnalazione?

Le condotte illecite segnalate devono essere suscettibili di recare un grave pregiudizio all'interesse pubblico o di Kervis SGR.

Il personale non deve trasmettere Segnalazioni che riguardino fatti bagatellari, rimostranze, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale o richieste che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro, ovvero inerenti al proprio rapporto di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, ai rapporti interpersonali con i colleghi o, in generale, all'osservanza dei doveri di diligenza nell'ambito dell'esecuzione della prestazione lavorativa (e.g. segnalazione di ritardi di un collega).

5) A chi devo trasmettere la Segnalazione?

Le Segnalazioni devono essere trasmesse al Responsabile *Whistleblowing* incaricato da Kervis SGR (c.d. Segnalazione Interna). Nei casi in cui il Responsabile *Whistleblowing* si trovi in una posizione di conflitto di interessi (i.e. perché è il soggetto della segnalazione), la segnalazione deve essere trasmessa alla Funzione di Riserva.

Riservato – Documentazione interna - Proprietà di Kervis SGR
Non è consentita la citazione, la riproduzione in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta di Kervis SGR

È inoltre possibile effettuare una Segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione qualora: (i) la segnalazione interna fatta al Responsabile *Whistleblowing* o alla Funzione di Riserva non abbia avuto seguito; (ii) il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che alla Segnalazione Interna non sarebbe dato efficace seguito oppure che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione; o (iii) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che il Comportamento Illecito possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Ove la segnalazione abbia ad oggetto violazioni di norme specifiche del settore finanziario, si informa che sia Consob che Banca d'Italia hanno costituito le proprie sezioni dedicate al *whistleblowing* e che questi canali sono utilizzabili qualora ricorra una delle condizioni descritte. Ulteriori informazioni sulle procedure per effettuare le segnalazioni esterne presso le Autorità di Vigilanza sono disponibili presso gli stessi Enti.

6) Se faccio una Segnalazione, la mia identità sarà protetta?

Sì. In tutte le comunicazioni scambiate e in tutte le fasi della procedura per la gestione della segnalazione, Kervis SGR adotta le misure necessarie affinché non venga rivelata l'identità del Segnalante o i suoi dati identificativi o ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione dello stesso (e.g. oscurando i relativi dati nelle comunicazioni). Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante può essere rivelata esclusivamente se e nei limiti in cui: (i) il Segnalante esprima il proprio consenso e (ii) la conoscenza sia indispensabile per la difesa del soggetto segnalato.

7) Posso avere ripercussioni negative a seguito della mia Segnalazione?

No, se la Segnalazione è effettuata in conformità alla *policy* di Kervis SGR e il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sui comportamenti illeciti fossero vere e rientrassero negli atti o fatti che possono essere oggetto di Segnalazione. Solo nel caso in cui la Segnalazione sia infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, Kervis SGR potrà avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante ovvero, per i soggetti per i quali non è applicabile il procedimento disciplinare, interrompere il rapporto di collaborazione o gli incarichi in essere. In nessun caso, il Segnalante subirà condotte ritorsive o discriminatorie. Qualunque atto qualificabile come condotta ritorsiva o discriminatoria è nullo di diritto.

Resta impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e dell'art. 2043 del Codice Civile o comunque per reati commessi tramite la segnalazione.

8) Se faccio una segnalazione e sono corresponsabile del comportamento illecito, posso avere un trattamento privilegiato?

Si, Kervis SGR riconosce al Segnalante un trattamento privilegiato rispetto agli altri corresponsabili compatibilmente con la disciplina applicabile.

9) Posso fare una Segnalazione anonima?

Kervis SGR tutela l'identità del Segnalante in tutte le fasi della procedura (cfr. domanda 6) sopra) e incoraggia il personale a non effettuare Segnalazioni anonime. Fermo restando quanto precede, Kervis SGR si riserva di investigare eventuali Segnalazioni anonime in caso di segnalazioni circostanziate che riguardino condotte particolarmente gravi.

10) Dove trovo le informazioni complete sulle modalità di Segnalazione e la descrizione della procedura a seguito della Segnalazione?

Per tutte le informazioni su come fare una Segnalazione e sulla relativa procedura a seguito della Segnalazione si prega di consultare la *Policy Whistleblowing* adottata da Kervis SGR, disponibile nell'apposita cartella del server aziendale e nella sezione dedicata del sito internet.

Riservato – Documentazione interna - Proprietà di Kervis SGR
Non è consentita la citazione, la riproduzione in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta di Kervis SGR

ALLEGATO 3

[OMISSIS] DPIA *Whistleblowing*

Riservato – Documentazione interna - Proprietà di Kervis SGR
Non è consentita la citazione, la riproduzione in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta di Kervis SGR